

della normativa dettata in materia dalla legislazione statale, ha voluto semplicemente dire che le disposizioni medesime non avrebbero più dovuto avere applicazione, per l'appunto da quella data e soltanto da essa (nel caso di specie 30.5.2000). In sostanza, la norma ex art. 36, comma 5, non ha fatto altro che ribadire un principio generale del nostro ordinamento giuridico, secondo cui: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. 11, comma 1, preleggi al codice civile).

Gli interessati, quindi, per il periodo precedente in cui le disposizioni regionali hanno prodotto effetti, hanno continuato a maturare le quote integrative dalle stesse previste.

Ho inoltre sottolineato che l'art. 36, comma 4, cit., nel fissare la decorrenza "ex nunc" degli effetti abrogativi delle norme disciplinanti le indennità integrative, pareva significativo della volontà del legislatore regionale di garantirne l'erogazione fino al momento dell'entrata in vigore della normativa di modifica.

Mi è parso, cioè, che il legislatore, nella previsione che la riforma del sistema pensionistico (obbligatorio e complementare) sarebbe stata complessa e, comunque, non a breve termine, considerata la delicatezza della materia, abbia inteso dare continuità all'istituto in esame, tra le altre cose, evitando che si creasse un vuoto normativo, la cui sussistenza deve essere, in ogni caso, considerata, nell'ambito di un ordinamento giuridico (per definizione, completo); un episodio di natura eccezionale. Ciò in quanto, "i vuoti", nel diritto, creano incertezza e, con essa, problematiche che possono dare luogo a sperequazioni nella disciplina dei casi concreti.

Per venire alla fattispecie in esame, se si aderisse alla tesi dell'amministrazione, la posizione degli interessati non sarebbe sussumibile in nessuna disposizione, né previgente, né attualmente in vigore. In sostanza, gli interessati non solo non potrebbero avanzare pretesa alcuna alle quote integrative di cui si discute, sia pure fino al 30.5.2000, ma neppure potrebbero esercitare la facoltà di opzione per il nuovo tfr, non essendo ancora stato costituito, per i dipendenti pubblici, nessun fondo

complementare. Per converso, gli altri dipendenti regionali, cioè quelli collocati a riposo entro il 30.5.2000, potrebbero senz'altro pretendere la corresponsione delle quote anzidette, mentre coloro che lo saranno dopo la medesima data e a fondo costituito, potrebbero avvalersi della cennata facoltà.

E' evidente, credo, che conclusioni come queste si pongono in contrasto e con il principio della parità di trattamento (art. 3 Cost.) e con il principio di equità. Non solo, ma anche alla lettera della legge.

Rammento, invero, che - come già sopra cennato - l'art. 2, comma 3, dell'accordo-quadro, dopo avere disposto che "il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001", ha precisato che "per i dipendenti che non si fossero avvalsi dell'opzione, sarebbe rimasto fermo "con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio".

La direzione centrale prestazioni previdenziali dell'INPDAP, con apposita circolare del 28.6.2000, n. 29, preso atto che non erano stati ancora costituiti i fondi pensione previsti dalla nuova normativa, ha puntualizzato che "l'esercizio dell'opzione è rinviato al momento in cui il lavoratore entrerà in possesso della scheda informativa, con allegato il modulo di adesione, predisposta dal Consiglio di amministrazione provvisorio del Fondo pensione di comparto ed approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione". Ancor più, la medesima direzione, con una circolare successiva a quella richiamata (11.1.2001, n. 1), ha ribadito che: "Per tutti gli iscritti assunti prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. (30.5.2000) e cessati successivamente a tale data senza aver presentato richiesta di opzione per ottenere i benefici previsti dalla nuova normativa, si applicano le norme previgenti".

Nel rappresentare le argomentazioni sopra espresse al responsabile della direzione generale amministrazione, gestione e sviluppo del Consiglio regionale, ho pertanto proposto che agli interessati venissero corrisposte (quanto meno) fino al 30.5.2000, le quote integrative dell'(ex) indennità di fine servizio o, in ogni caso, che venisse adottata, nei confronti degli stessi, una soluzione adeguata.

La direzione interpellata ha peraltro ribadito la legittimità della propria tesi, sottolineando che il fondamento del diniego opposto agli interessati è costituito dall'abrogazione dell'art. 16 della L.R. n. 38/1981 e dalla consequenziale applicazione, ai casi dagli stessi proposti, della normativa statale vigente (L. 8.3.1968, n. 152), dal momento che essa disciplina in modo organico e sistematico il trattamento di fine servizio per i dipendenti del comparto regioni-autonomie locali.

La risposta della predetta direzione non ha certo corrisposto alle puntuali argomentazioni dell'Ufficio, né ha costituito per lo stesso un valido spunto di riflessione per rivedere la propria tesi. Vorrei solo sottolineare che la L. n. 152/1968, quant'anche potesse configurarsi - ma in merito ho delle perplessità - quale fonte normativa compiuta ed organica dell'indennità di fine servizio, non contiene cenno alcuno alle quote integrative della stessa. Di conseguenza, la questione non trova grazie ad essa soluzione alcuna, ma rimane aperta.

La direzione ha comunque fatto presente che la problematica era stata fatta oggetto di approfondimenti da parte degli uffici competenti.

A questo proposito, ho appreso che, in effetti, sono in corso trattative tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali ed ho con piacere constatato che la Regione Lombardia, nell'obiettivo di assicurare, a tutti i suoi dipendenti, un regime uniforme in materia, si sta adoperando per ricercare, a favore di quei lavoratori che si trovano nelle stesse o analoghe condizioni degli interessati, una soluzione per la continuità del trattamento previdenziale complementare che salvaguardi il più possibile le loro aspettative.

In merito ai rapporti intrattenuti con le amministrazioni di volta in volta interpellate non posso purtroppo ancora affermare che i riscontri sono stati (quanto meno per la più parte) puntuali, sia dal punto di vista dei tempi di risposta, sia sotto il profilo dei relativi contenuti. In particolare, con riferimento alle direzioni della

Giunta regionale, mi sono ritrovato spesso a dover invitare le stesse ad un maggior rispetto dei termini entro cui devono fornirmi un riscontro, ai sensi della D.G.R. 24.10.1997, n. 6/31863.

Non solo. E' accaduto di dovermi avvalere, con una maggiore frequenza rispetto al passato, del potere di convocazione dei funzionari responsabili della pratica, riconosciuto al difensore civico dalla legge istitutiva (art. 3, comma 2, della L.R. n. 7/1980).

Non posso peraltro fare a meno di mettere in evidenza che, malgrado quanto sopra precisato, l'Ufficio ha avuto manifestazioni di stima da parte dell'utenza per le modalità (professionalità, serietà, costanza e disponibilità) con cui ha svolto i propri compiti. E ciò è accaduto a prescindere dal soddisfacimento della pretesa degli interessati.

2.3 Territorio

Nell'ambito dell'ampia e differenziata casistica che ha caratterizzato le questioni sottoposte all'Ufficio nel corso del 2001 per il settore territorio, ritengo opportuno soffermarmi su un interessante argomento, trattato in occasione dell'istruttoria di diversi casi, afferenti in particolare alla categoria **strumenti urbanistici**, concernente la complessa e nota questione della **reiterabilità dei vincoli urbanistici**.

Occorre, anzitutto, premettere che detta problematica è stata oggetto di copiosa giurisprudenza, purtroppo talvolta discorda, sin dal 1968.

L'evoluzione della materia è, infatti, avvenuta in più tappe, ma non con atti legislativi, bensì con ripetuti interventi della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale - con sentenza n. 179/1999 - si è pronunciata per l'ennesima volta, sulla questione di legittimità costituzionale della normativa sulla cui base la pubblica amministrazione reitera o proroga, senza corresponsione di indennità, vincoli di inedificabilità contenuti in un piano regolatore generale, seppure per motivi di interesse pubblico.

Questa sentenza è di quelle destinate a fare "epoca" nella materia urbanistica, avendo finalmente risolto, in senso positivo, l'annosa questione dell'indennizzabilità della c.d. reiterazione dei vincoli urbanistici.

La questione si è delineata, come è noto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza n. 55/1968, degli artt. 7 e 40 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, nella parte in cui prevedevano l'imposizione di vincoli sulla proprietà, a contenuto sostanzialmente espropriativi, senza indennizzo, nonché senza alcuna limitazione temporale alla loro efficacia.

Facendo un breve excursus, ricordiamo che, a seguito della sentenza 55/1968, è stata emanata la L. 19.11.1968, n. 1187, che ha riformulato il primo comma dell'art. 40 della L. n. 1150/1942, eliminando la frase che escludeva l'indennizzo per i vincoli urbanistici ed introducendo la temporaneità di quelli su beni determinati.

L'art. 2 della citata norma ha preso, però, in considerazione soltanto uno dei due aspetti, quello della temporaneità del vincolo, stabilendo che le indicazioni di p.r.g., nella parte in cui incidono su beni determinati, assoggettandoli a "vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano (regolatore) non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati", senza però nulla prevedere in ordine al regime successivo alla disposta perdita di efficacia. Questo regime, che è stato poi interamente tracciato dal "diritto giurisprudenziale", viene confermato dalla Corte costituzionale, anche nella sentenza (n. 179/1999) di cui trattasi, affermando che "la giurisprudenza amministrativa, a proposito della reiterazione dei vincoli, ha delineato un diritto vivente, secondo cui la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del termine può ritenersi legittima sul piano amministrativo, solo se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo.

Tale diritto vivente costituisce presupposto essenziale dell'intervento della Corte, che conferma l'interpretazione che trae dall'art. 2, della L. n. 1187/1968 la possibilità di rinnovare la previsione del piano regolatore con effetto sostanzialmente espropriativo, ma stabilisce al contempo che, per effetto della reiterazione, sorge in capo all'amministrazione un'obbligazione indennitaria, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della Costituzione. L'alternativa tra temporaneità del vincolo ed indennizzo del sacrificio imposto al proprietario, in altri termini, può essere giustificata soltanto nel periodo di "franchigia", legislativamente determinato (i primi cinque anni), ma, superato tale periodo, il vincolo urbanistico, se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato, in via alternativa all'espropriazione (o al serio inizio

dell'attività preordinata all'espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi), dalla previsione di un indennizzo.”

Nell'affermare il principio dell'immediato effetto “sostanzialmente” espropriativo della reiterazione dei vincoli urbanistici, la Corte opera una ricognizione sulla sistematica dei vincoli stessi, con l'intento di precisare quali misure, tra quelle contenute in un piano regolatore, sono soggette a decadenza e, conseguentemente, all'obbligo per l'amministrazione di provvedere alla ripianificazione dell'area, eventualmente disponendo la rinnovazione della misura decaduta, che fa scattare l'obbligazione indennitaria.

Si può parlare di “vincoli urbanistici”, a parere della Corte, in presenza di previsioni del piano regolatore:

- 1) che siano preordinate all'espropriazione, mediante imposizione di vincoli a titolo particolare su beni determinati, comportanti inedificabilità assoluta, qualora non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore dello Stato o delle regioni;
- 2) che superino la durata che dal legislatore sia stata determinata come limite, non irragionevole e non arbitrario, alla sopportabilità del vincolo urbanistico da parte del singolo soggetto titolare del bene determinato colpito dal vincolo, ove non intervenga l'espropriazione, ovvero non si inizi la procedura attuativa, attraverso l'approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi termini massimi di attuazione fissati dalla legge;
- 3) che superino - sotto un profilo quantitativo - la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento ed i limiti preordinati alla funzione sociale.

La Corte si è, altresì, premurata di circoscrivere il problema, facendo rilevare che sono da escludere dalla decadenza ex art. 2 della L. n. 1187/1968 i vincoli urbanistici o a carattere generale (zonizzazione), i cosiddetti vincoli “conformativi”, o

perché non imposti in previsione di espropriazione o perché non inibitori in senso assoluto dell'edificabilità.

Dette prescrizioni di zonizzazione (strutturale e funzionale) sono appunto espressione di poteri di "conformazione", ex art. 42, comma 2, Cost.

La linea di discriminazione fra **vincoli conformativi** e **vincoli espropriativi** non è più individuata nell'ambito dello stesso p.r.g., fra prescrizioni di zona e localizzazione di opere pubbliche, ma viene invece ricondotta alla distinzione fra piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi specificamente preordinati all'espropriazione. Sicché, tutte le destinazioni contenute in uno strumento urbanistico generale vengono ricondotte nell'alveo dei vincoli conformativi, incidenti sulla classificazione dell'area come edificabile o come agricola, ancorché precludano a future destinazioni pubbliche.

Sono considerate irrilevanti nella classificazione del terreno solamente quelle prescrizioni urbanistiche, di carattere attuativo, attraverso le quali la p.a. dia contestualmente inizio alla procedura espropriativa con una specifica dichiarazione di pubblica utilità.

Altro importante principio affermato nella sentenza della Consulta in commento è l'assimilazione ai vincoli conformativi delle previsioni importanti la localizzazione di opere destinate ad usi di interesse collettivo (parcheggi, impianti sportivi, attrezzature sanitarie), che siano realizzabili anche ad iniziativa privata o pubblico-privata, senza comportare necessariamente l'ablazione del bene. Dette destinazioni, in quanto "conformative", non sono autonomamente indennizzabili e, pertanto, le aree soggette ai predetti vincoli dovranno essere classificate come legalmente edificabili.

Ciò premesso, è possibile fare le seguenti brevi considerazioni conclusive.

I vincoli urbanistici contemplati dalla L. n. 1187/1968 non comprendono quelli derivanti dalla zonizzazione e, comunque, tutti quelli che non sono preordinati alla espropriazione o non comportino assoluta inedificabilità delle aree vincolate.

Circoscritto, in tale modo, il campo di applicazione della L. n. 1187/1968, i vincoli urbanistici sono reiterabili. Alla prima scadenza dei vincoli, l'amministrazione comunale deve attentamente valutare se la reiterazione sia richiesta dalla permanenza delle esigenze per il soddisfacimento delle quali il vincolo era stato imposto e, conseguentemente, se perviene alla conclusione che è necessaria la reiterazione, deve adottare il relativo provvedimento di rinnovazione del vincolo, previo avviso agli interessati. Se, invece, non ritiene necessaria la reiterazione, deve subito adottare una previsione urbanistica, con precisazione della destinazione per le aree già sottoposte a vincolo. Nel caso di reiterazione, ove non proceda subito alla espropriazione delle aree, il comune deve determinare l'indennizzo da corrispondere ai proprietari interessati, che hanno subito per cinque anni la inibizione di utilizzazione edilizia delle aree, indicando tale determinazione nell'atto che dispone la reiterazione.

Emerge, quindi, per la determinazione dell'indennizzo, l'esigenza di un intervento legislativo che precisi le modalità di attuazione del principio dell'indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativi e delimiti le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale, nei confronti della pubblica amministrazione.

La norma dovrà prevedere la possibilità di scelta tra misure risarcitorie, indennitarie e, anche, tra misure alternative riparatorie in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto a un ristoro, ovvero mediante altri sistemi che garantiscano che i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati non siano penalizzati.

In particolare due, tra i casi concreti trattati dall'Ufficio, afferenti alla problematica appena trattata, paiono meritevoli di considerazione.

Il primo riguarda la segnalazione dell'avvenuta reiterazione, da parte del Comune di Taleggio, da quasi trent'anni, di un vincolo di zona, adibita a gioco e sport.

L'istante si è rivolta all'Ufficio, in concomitanza con l'adozione della variante al p.r.g. da parte dell'amministrazione comunale, che, anche in quella occasione, ha confermato l'orientamento fino ad allora mantenuto sulla vicenda, ossia la decisione di reiterare il vincolo quinquennale, dichiarando esplicitamente di voler procedere, nel breve termine, all'acquisizione dell'area.

L'istante ha, altresì, riferito all'Ufficio di aver già precedentemente chiesto, in più occasioni, all'amministrazione comunale la rivisitazione della scelta urbanistica, ovvero, in alternativa, l'avvio delle procedure espropriative, al fine di ottenere almeno la relativa indennità.

Dalla documentazione prodotta, non risultava del tutto chiara la natura del vincolo imposto sulla proprietà dell'istante, in particolare se lo stesso impedisse qualsiasi iniziativa edificatoria privata, ovvero se esso, pur comportando una destinazione di contenuto specifico, consentisse una iniziativa privata, o mista pubblico-privata, per la realizzazione di impianti sportivi o altro.

L'Ufficio, quindi, si è rivolto all'amministrazione comunale, chiedendo, alla luce dei principi desumibili dalla pronuncia della Corte costituzionale, sentenza n. 179/1999, il riesame del caso, in ossequio ai principi di buona amministrazione.

L'amministrazione comunale ha replicato, affermando la non indennizzabilità del vincolo in esame, derivante dalla natura conformativa dello stesso, che ha efficacia a tempo indeterminato, non è preordinato all'espropriazione e consente - sia pur con gravi limitazioni in relazione alla destinazione degli interventi (gioco e sport) - utilizzazioni dell'area anche ad iniziativa privata.

Considerato che le suddette affermazioni dell'amministrazione comunale appaiono legittime e coerenti, rispetto ai menzionati attuali orientamenti giurisprudenziali in materia, l'Ufficio, rendendo di ciò edotto l'istante, ha ritenuto di non intervenire ulteriormente, se non per invitare il comune - in considerazione della ormai risalente destinazione dell'area a gioco e sport e della sostanziale non concretizzazione della stessa - a voler almeno prospettare i tempi in cui,

presumibilmente, l'interesse pubblico alla realizzazione di attrezzature sportive e di intrattenimento verrà attuato e/o promosso dal comune, rispettivamente mediante l'espropriazione dell'area ovvero l'individuazione di privati dotati della capacità tecnica ed economica necessaria e interessati all'acquisto dell'area stessa. In mancanza di un idoneo intervento pubblico, infatti, parrebbe prospettarsi la sostanziale inutilizzabilità del suolo e il sacrificio dell'interesse collettivo che la destinazione a "gioco e sport" è diretta a soddisfare.

La seconda questione sottoposta all'attenzione del difensore civico concerne, invece, la segnalata reiterazione di vincoli d'inedificabilità, avvenuta con il p.r.g. adottato dall'Unione dei Comuni della Valvarrone.

Detto ente, interpellato dall'istante, ha dichiarato che nel caso di specie non riteneva si fosse configurata la reiterazione di alcun vincolo edificatorio, adducendo - a sostegno di detto assunto - la circostanza che il piano regolatore di cui trattasi sarebbe il primo ed unico strumento urbanistico generale adottato dall'ente in questione, sin dalla sua costituzione.

In ordine a detta affermazione, il difensore civico regionale ha ritenuto di dover rilevare, confortato da quanto espresso sul medesimo punto dalla struttura giuridico-territoriale della direzione generale urbanistica della Giunta regionale, che l'unione dei comuni non può disconoscere gli atti e i provvedimenti emanati dalle singole amministrazioni comunali, prima della costituzione dell'unione medesima, e che lo strumento urbanistico predisposto dall'unione non può che essere la diretta conseguenza dei singoli precedenti piani regolatori comunali, dai quali non è possibile, evidentemente, completamente prescindere.

Ciò considerato, si perviene, di conseguenza, alla conclusione che si configura la reiterazione dei vincoli, ove il nuovo p.r.g. abbia imposto vincoli ex L. n. 1187/1968.

L'Ufficio si è, pertanto, rivolto al presidente dell'unione dei comuni, affinché fornisca ulteriori chiarimenti in merito al percorso logico-giuridico che aveva

condotto alla conclusione assunta dall'ente, rendendo nel contempo noto quale fosse la natura dei vincoli imposti sulla proprietà dell'istante e quale la specifica motivazione che avrebbe indotto a determinare la reiterazione degli stessi.

Il difensore civico regionale ha, infine, invitato il menzionato ente a tener conto, qualora i vincoli in questione abbiano carattere espropriativo o comportino l'inedificabilità, della necessità di prevedere e corrispondere un congruo indennizzo al proprietario, coerentemente rispetto agli innanzi illustrati orientamenti giurisprudenziali in materia.

A tutt'oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta da parte dell'unione dei comuni.

Ritengo opportuno, per quanto concerne la materia dei **lavori pubblici**, fare brevemente cenno al processo di **decentramento delle reti stradali**, quale parte integrante del **federalismo amministrativo**, che si colloca nell'ambito del quadro delle più importanti riforme amministrative ed economiche di questo quinquennio, attuato da circa tre anni con un insieme di atti normativi: L. 15.3.1997, n. 59, D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, D.P.C.M. 21.2.2000 e diverse leggi regionali di recepimento.

Detto decentramento si è ormai, nel corso del 2001, avviato verso la sua attuazione definitiva.

Si è così delineato un processo di riorganizzazione del settore che vede, per la prima volta, il sistema stradale articolarsi sulla dimensione degli interessi - nazionali, regionali, locali - che le reti viarie mirano a soddisfare ed alla cui gestione sono preposti, da un lato - in misura residuale - lo Stato (e per esso l'ANAS), dall'altro - in modo prevalente - gli enti esponenziali delle collettività rappresentate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Le reti stradali, coerentemente al concetto stesso di federalismo stradale, non possono più essere "enucleate" dal contesto territoriale nel quale si inseriscono, ma

fanno parte integrante delle esigenze territoriali di mobilità e di sviluppo, che vanno interpretate e soddisfatte nella dimensione regionale.

Con le disposizioni legislative menzionate, è stato trasferito alla Regione più del sessanta per cento del patrimonio stradale.

Si modifica, quindi, il sistema di programmazione complessiva delle reti stradali, ora definito dalla concertazione Stato-regioni.

Secondo quanto stabilito dalle leggi di recepimento del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, attuato in Lombardia con la L.R. 5.1.2000, n. 1, sarà per lo più assunto dalle amministrazioni regionali il ruolo di programmazione e coordinamento della rete viaria e saranno attribuite alle amministrazioni provinciali le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione del sistema viario.

Ai fini dell'integrazione della gestione delle reti, le norme prevedono la possibilità di ricorrere a forme di governo flessibile tra ANAS ed interlocutori locali.

In particolare, i modelli organizzatori, attraverso cui l'ANAS può svolgere un ruolo di assistenza e di collaborazione con regione ed enti locali, sono fondamentalmente due:

- 1) conclusione di accordi fra i soggetti pubblici interessati, per svolgere attività separate o d'insieme relative alle strade (progettazione, realizzazione, manutenzione-gestione);
- 2) partecipazione a società miste con comuni, province o regioni, per svolgere le attività di cui sopra sulle strade di competenza degli enti locali, ma anche sulle proprie strade statali.

Il passaggio di competenze dall'ANAS agli enti locali, avvenuto nel corso del 2001, ha consentito di poter finalmente rivolgere ad altro interlocutore l'invito a voler verificare quanto oggetto di una segnalazione, risalente ben al 1997, riguardante la necessità di provvedere al ripristino del manto stradale, al fine di eliminarne la pericolosità, e al posizionamento di segnaletica adeguata in un tratto della S.S. n. 415 "Paullese".

L'ANAS, più volte interpellato e sollecitato, non aveva mai fornito alcuna risposta alle diverse note dell'Ufficio, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso.

Il difensore civico si è rivolto al dirigente dell'unità organizzativa viabilità della direzione generale infrastrutture e viabilità della Giunta regionale, rappresentando la problematica. Questi ha, quindi, sollecitato la Provincia di Milano - titolare del tratto di strada interessato - a verificarne le condizioni e, qualora necessario, a porre rimedio alle eventuali effettive criticità rilevate.

Nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le diverse strutture amministrative, devo rilevare, per l'appunto, la particolare difficoltà incontrata ad intraprendere un rapporto di collaborazione con l'ANAS, il quale non ha mai corrisposto alle richieste avanzate dall'Ufficio.

La soddisfacente qualità del dialogo con le direzioni e le strutture della Giunta regionale è, invece, rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

Le amministrazioni comunali, dal punto di vista numerico prevalenti interlocutrici, per il settore territorio, hanno mostrato una maggiore disponibilità a modificare l'orientamento assunto, accordandosi più di sovente alle tesi sostenute dall'Ufficio, ed hanno, altresì, fornito riscontri più tempestivi.

Per quanto riguarda il rapporto con l'utenza, diverse sono state le manifestazioni esplicite di soddisfazione, da parte degli istanti, per la positiva conclusione delle questioni sottoposte all'Ufficio. In taluni casi gli istanti hanno espresso apprezzamento per l'operato del difensore civico, anche quando l'intervento ha contribuito a fornire loro i chiarimenti necessari a comprendere l'infondatezza, dal punto di vista tecnico-giuridico, delle loro doglianze.

2.4 Edilizia residenziale pubblica

Le problematiche che nel 2001, relativamente al settore dell'edilizia residenziale pubblica, hanno costituito oggetto degli interventi dell'Ufficio, sono in prevalenza riconducibili a temi già proposti negli anni precedenti.

Permangono, infatti, non ancora risolti molti dei problemi che interessano il settore.

In primo luogo quello della cronica carenza di abitazioni popolari a fronte di un fabbisogno in costante aumento, soprattutto nelle aree metropolitane.

Al fenomeno si connette il gran numero di istanze concernenti **domande di assegnazione di alloggi**.

Le richieste più pressanti provengono da cittadini che versano in condizioni di grave difficoltà, in quanto assoggettati a procedura esecutiva di sfratto. Essi sovente si rivolgono all'Ufficio nell'imminenza della data stabilita per il rilascio, reclamando il diritto di ottenere un'abitazione prima che lo sfratto sia effettivamente eseguito.

Il settore edilizia popolare del Comune di Milano, al quale competono le procedure di assegnazione degli alloggi, interpellato dall'Ufficio in ordine a siffatte questioni, ha più volte ribadito che la scarsa disponibilità alloggiativa non consente di far fronte in modo adeguato alle richieste di assegnazione.

Tale situazione riguarda non solo la città di Milano, ma anche altri comuni, ove si verifica che la quota di alloggi che, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 4.5.1990, n. 28, le amministrazioni comunali possono riservare per i nuclei familiari nei cui confronti sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto, non sia sufficiente a coprire la domanda di tali soggetti, i quali, pertanto, rimangono in attesa dell'assegnazione anche dopo l'esecuzione dello sfratto.

Il cambio degli alloggi, richiesto per motivi di **emergenza abitativa ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 28/90**, anche quest'anno è stato oggetto di svariate istanze rivolte al difensore civico.

In base alla vigente normativa la competenza in materia di cambi è demandata alle ALER, che procedono all'emanazione di apposito bando con cadenza biennale e alla formazione della relativa graduatoria. Al di fuori del bando, i comuni possono procedere al cambio unicamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, quali, ad esempio, la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, di persone affette da gravi patologie incompatibili con la permanenza nell'alloggio abitato, condizioni di forte sovraffollamento che incidono gravemente sulla salute di minori o anziani.

In relazione a tali istanze, riguardanti per la maggior parte domande inoltrate al Comune di Milano, l'Ufficio è intervenuto per sollecitare la loro definizione e, a volte, per chiedere il riesame di richieste rigettate perchè ritenute infondate.

Nella trattazione di tali pratiche si è potuto constatare il notevole protrarsi dei tempi di istruttoria: la domanda viene sottoposta al vaglio della competente commissione comunale assegnazione alloggi sovente anche dopo più di un anno dalla data di presentazione.

Sono stati altresì registrati tempi lunghi non solo nella fase che precede la decisione della commissione, ma anche in quella successiva, allorché, in caso di esito favorevole, la domanda viene inserita nella graduatoria degli aventi diritto in attesa della concreta offerta di alloggio.

Le lunghe attese, dovute alla insufficiente disponibilità alloggiativa, sono in evidente contrasto con le finalità proprie della procedura di assegnazione in emergenza, prevista per consentire una rapida definizione delle richieste motivate da situazioni di particolare gravità.

L'Ufficio ha pertanto segnalato il problema all'amministrazione comunale, auspicando l'adozione di iniziative volte a contenere i ritardi riscontrati nei procedimenti in questione, ed è tuttora in attesa di risposta.

Ai disagi derivanti dalla carenza di alloggi popolari, che non consente di soddisfare le istanze di un gran numero di cittadini, benché in possesso dei requisiti